



REGIONE CALABRIA
Dipartimento n° 14
Urbanistica e Beni Culturali
Il Dirigente Generale

Prot. 486233
del 28.02.2019

e, p.c.

Alle Organizzazioni di rappresentanza
delle Associazioni Balneari

- FIBA

fibcal@tiscali.it

presidente@confesercenticosenza.it

riba.confesercenticz@libero.it

- SIB

info@sindacatobalneari.it

sindacatobalnearics@gmail.com

sibcos@tiscali.it

- CNA Balneatori

cnabalneatori@cna.it

cnabalneatoricalabria@libero.it

segretaria@cnabalneatori.it

- ASSOBALNEARI Italia

assobalneariitalia@gmail.com

- FEDERBALNEARI Italia

comunicazione@federbalneariroma.it

Ai Comuni Costieri della Calabria
- Loro Sedi -

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Cal.
dm.reggio@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di

- Corigliano Calabro

cp-corigliano@pec.mit.gov.it

- Crotone

cp-crotone@pec.mit.gov.it

- Vibo Valentia Marina

cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

- Gioia Tauro

cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it

Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio

dre_calabria@pcc.agenziaedemanio.it

Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate

dr.calabria.gtpec@pcc.agenziaentrate.it

Trasmissione via pec

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n° 145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime –
Prime indicazioni.

Pervengono da più parti sollecitazioni, da parte di Comuni ed Associazioni di categoria, per una interpretazione delle norme introdotte dalla legge in argomento, c.d. “Finanziaria 2019”, che ha introdotto una serie di innovazioni in materia di demanio marittimo, contenute nell’art. 1 comma 246 e commi da 675 a 685.

Allo scopo di favorire la corretta applicazione di tali norme, per una corretta gestione del demanio marittimo e delle concessioni su questo insistenti, si ritiene di fornire delle prime indicazioni in merito.

Di seguito si riporta quanto segue:

1. Il **comma 246** stabilisce che *“I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del ... decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, ...”*

Tale disposizione non reca particolari problemi applicativi, in quanto la previsione del mantenimento annuale delle strutture degli stabilimenti balneari è già contenuta nel comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 17/2005, con i presupposti, i requisiti e le procedure di cui ai successivi commi 5bis e 5ter.

2. I commi da 675 a 681 stabiliscono i criteri con i quali verranno fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

Si sottolinea al riguardo quanto contenuto al comma 681 che prevede come *“Al termine della consultazione di cui al comma 679, ... sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

Ciò sembrerebbe escludere il rilascio di concessioni pluriennali nei Comuni provvisi di PCS, essendo già esclusa tale possibilità in quelli non dotati di pianificazione approvata.

Si ritiene che il suddetto divieto non operi per le occupazioni di pubblico interesse a favore della P.A. (quali la realizzazione di lungomare, impianti tecnologici, ecc.) nonché per le autorizzazioni provvisorie, e per le concessioni stagionali per le attività indicate all'art. 14, comma 2 della legge regionale 17/2005 e s.m.i.

Le indicazioni di cui al presente punto sono, ovviamente, suscettibili di variazioni laddove intervengano chiarimenti da parte dei competenti Organi dello Stato.

3. I commi da 682 a 684 prevedono che la validità delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 1° gennaio 2019 sia estesa di anni quindici, a decorrere dalla medesima data.

Le fattispecie a cui si applica tale disposizione sono le concessioni *disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494* (comma 682) e quelle *con finalità residenziali e abitative* (comma 684).

Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 della legge 494/1993 sono le seguenti:

“Art. 01. –

1. *La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*
 - a) *gestione di stabilimenti balneari;*
 - b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
 - c) *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
 - d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
 - e) *esercizi commerciali;*
 - f) *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.”*

Dalla lettura di tale disposizione sembra discendere, a parere di questa Direzione Generale, che l'estensione della validità di 15 anni si applica, oltre che alle concessioni ad uso turistico-ricreativo, residenziale ed abitativo, anche a tutte le altre forme di utilizzazione.

Dal punto di vista operativo, i Comuni enti gestori dovranno provvedere, così come fatto in occasione delle proroghe precedenti (al 31.12.2015 e al 31.12.2020), ad apporre sul titolo vigente la dicitura **“Concessione estesa di validità a tutto il 31.12.2033 ai sensi dell'art. 1, commi 682 e segg. della Legge 30 dicembre 2018, n° 145”** ovvero a rilasciare un separato provvedimento di estensione fino alla predetta data, provvedendo in entrambi i casi alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Data l'entità di estensione della concessione, dovrà essere calcolato l'importo complessivo dei canoni sui quali applicare l'imposta di registro, che è pari al 2% dell'importo contrattuale tranne il caso in cui tale importo sia inferiore all'imposta minima.

Poiché i titoli in vigore scadranno quasi tutti al 31.12.2020, nel caso in cui la concessione originaria sia stata registrata con l'imposta al 2%, nel nuovo atto l'importo degli anni 2019 e 2020 dovrà essere scomputata dalla relativa imposta.

Per ultimo, in considerazione del fatto che la norma prevede *tout court* l'estensione per le concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 2019, appare ragionevole sostenere, a parere di questa Direzione Generale, che la stessa si applichi anche alle nuove concessioni rilasciate a seguito di evidenza pubblica, per le quali la durata è fissata nel bando.

4. Il comma 685 stabilisce infine - per le imprese balneari che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza - la sospensione del pagamento del canone, quale anticipazione risarcitoria fino all'erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

Si fa presente che la Regione Calabria rientra nella dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018.

La sospensione non opera sull'addizionale regionale, che deve essere corrisposta.

Operativamente, i Comuni dovranno in ogni caso inserire l'importo del canone sul SID e trasmettere al concessionario il Mod. F24 *Elide*, in quanto la norma sospende l'obbligo di pagamento del canone ma non la sua debenza.

Rimane inteso che, ai fini della estensione delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682, 683 e 684 della legge 145 del 2018, i comuni costieri dovranno avviare d'ufficio la relativa procedura, subordinando il rilascio della medesima proroga alla regolarità del pagamento del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale per le annualità pregresse fino all'attualità, ed all'assenza di innovazioni o occupazioni abusive sul demanio marittimo.

Ai fini della proroga delle concessioni demaniali marittime sarà necessario, altresì, acquisire l'autocertificazione antimafia.

Si sottolinea, infine, che la legge di bilancio 2019 prevede un riordino della gestione del demanio marittimo, promuovendo la valorizzazione turistica delle aree anche secondo forme di partenariato pubblico-privato, cui sono riconducibili i contratti di costa che la Regione Calabria ha già avviato ed implementerà nel corso del corrente anno.


In tale ottica di promozione questa Regione si adopererà affinché sia inserita una premialità ulteriore di validità della concessione demaniale marittima nelle aree in cui verranno attivati e sottoscritti i contratti di costa, che devono essere strumento di tutela e valorizzazione ambientale finalizzato al miglioramento della qualità dell'offerta turistica del territorio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore 2

Ayv Alessandro Romano

Il Dirigente Generale
Arch. Domenicantonio Schiava



Il Funzionario
Giancarlo Baldo



